

**Emendamento 262**

**Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Monika Beňová**

**Relazione****A8-0245/2018****Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale  
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

**Proposta di direttiva****Considerando 37***Testo della Commissione**Emendamento*

**(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo.**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 263**

**Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Monika Beňová**

**Relazione****A8-0245/2018****Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale  
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

**Proposta di direttiva****Considerando 38***Testo della Commissione**Emendamento*

**(38) Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>.**

**soppresso**

**Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.**

**Per garantire il funzionamento di**

*qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.*

---

*<sup>34</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).*

Or. en

**Emendamento 264**

**Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Monika Beňová**

**Relazione****A8-0245/2018****Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale  
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

**Proposta di direttiva****Considerando 39***Testo della Commissione**Emendamento*

**(39) *La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari***

*soppresso*

*dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.*

Or. en

**Emendamento 265**

**Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Monika Beňová**

**Relazione****A8-0245/2018****Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale  
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

**Proposta di direttiva****Articolo 13***Testo della Commissione**Emendamento**Articolo 13**soppresso*

*Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti*

*1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate.*

*I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.*

*2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.*

*3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.*

Or. en

21.3.2019

A8-0245/266

**Emendamento 266**  
**Tim Aker, Jörg Meuthen**  
a nome del gruppo EFDD

**Relazione**  
**Axel Voss**  
Il diritto d'autore nel mercato unico digitale  
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

**A8-0245/2018**

**Proposta di direttiva**

–

*Proposta di reiezione*

*Il Parlamento europeo [respinge la  
proposta della Commissione].*

Or. en



21.3.2019

A8-0245/267

**Emendamento 267**

**Tim Aker, Jörg Meuthen, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi**  
a nome del gruppo EFDD

**Relazione**

**A8-0245/2018**

**Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale  
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 11*

*soppresso*

*Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale*

- 1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.*
- 2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.*
- 3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.*

AM\1180282IT.docx

PE624.050v01-00

*4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione.*

Or. en

21.3.2019

A8-0245/268

**Emendamento 268**

**Tim Aker, Jörg Meuthen, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi**  
a nome del gruppo EFDD

**Relazione**

**A8-0245/2018**

**Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale  
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

**Proposta di direttiva**

**Articolo 13**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 13*

*soppresso*

*Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti*

*1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere*

AM\1180282IT.docx

PE624.050v01-00

*e altro materiale.*

***2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.***

***3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.***

Or. en